



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 176 del 06/12/2012**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 5 novembre 2012, n. 261

L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. - Proroga dell'efficacia del provvedimento sulla verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Realizzazione di un parco eolico nel Comune di Celle San Vito (Fg) in località "Monte San Vito" - Proponente: Edison Energie Speciali S.p.a.

L'anno 2012 addì 9 del mese di novembre in Modugno (Ba) presso la sede del Servizio Ecologia,

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA**

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, confermata dal Dirigente vicario dell'Ufficio dott. Giuseppe Pastore, sulla scorta dell'istanza di proroga e della documentazione alla stessa allegata, ha adottato il seguente provvedimento.

Con Determina Dirigenziale n. 242 del 17.05.2007, pubblicata sul B.U.R.P. n. 127 dell' 11.09.2007, il Dirigente del Settore Ecologia determinava di escludere dall'applicazione delle procedure di V.I.A., subordinatamente al rispetto di prescrizioni indicate nello stesso provvedimento, il progetto concernente la realizzazione di un parco eolico nel comune di Celle San Vito (Fg) in località "Monte San Vito" proposto da Edison Energie Speciali S.p.a., avente sede legale in Bologna alla Via Paolo Nanni Costa n. 30. Tale progetto prevedeva la sostituzione di n. 9 aerogeneratori monopala esistenti (della Riva Calzoni) con n. 7 turbine tripala di grande taglia (della Enercon). Le coordinate georeferenziate dei due aerogeneratori oggetto del parere di esclusione da VIA venivano puntualmente indicate nel provvedimento.

La società, con ricorso iscritto al R.G. n. 1326/2007, ricorreva al Tar di Bari al fine di ottenere l'annullamento della determinazione sopra citata, chiedendo la sospensione cautelare della sua efficacia. Il Tar accoglieva la domanda cautelare e, per l'effetto, con ordinanza cautelare n. 891/2007, sospendeva l'efficacia della determinazione gravata. A seguito di dichiarazione di rinuncia al ricorso presentata dalla società il Tar di Bari, con sentenza n. 1904/2008, depositata in segreteria il 31.07.2008, lo dichiarava improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.

Con nota del 15.09.2010, anticipata via fax in data 09.09.2010, ed assunta in atti del Servizio Ecologia al prot. n. 13075 del 14.10.2010, la Edison Energie Speciali S.p.A. chiedeva al Servizio "di voler prorogare i termini di efficacia del provvedimento di cui alla D.D. n. 242 del 17.05.2007", facendo espressa menzione della pronuncia cautelare del Tar di Bari n. 891 del 24.10.2007.

Con successiva nota del 19.05.2011 assunta al prot. n. 5851 del 24.05.2011 il proponente sollecitava

l'adozione del provvedimento di proroga chiedendo contestualmente allo scrivente Ufficio "un' ulteriore proroga" alla validità della D.D. n. 242 del 17.05.2007 "al fine di finalizzare tutte le attività di cui all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica".

Con nota del 16.07.2012, acquisita al prot. n. 6011 del 24.07.2012, la società trasmetteva al Servizio Ecologia una memoria inerente agli effetti derivanti dalla sospensione dell'efficacia del provvedimento regionale.

Con nota prot. n. 8181 del 11.10.2012 l'Ufficio, in considerazione del periodo di sospensione dell'efficacia della determina dirigenziale n. 242/2007 (per effetto dell'ordinanza Tar n. 891/2007) e della successiva sentenza n. 1904/2008 di improcedibilità del ricorso della società, comunicava la procedibilità dell'istanza, essendo stati dunque assolti i requisiti di ammissibilità della domanda. A tal fine richiedeva la trasmissione di una perizia giurata firmata da tecnico abilitato attestante "l'immutatezza del quadro programmatico degli strumenti di pianificazione di riferimento e l'insussistenza di ragioni sopravvenute che rendano il progetto significativamente impattante..".

Di riscontro a tale ultima nota, la società, con nota assunta al prot. n. 8411 dell' 11.10.2012, trasmetteva atto peritale a firma del tecnico incaricato dalla società, comprensivo del verbale di giuramento, attestante l'invarianza dello stato dei luoghi e del regime normativo e vincolistico dell'area oggetto dell'intervento.

Considerato che, come da nota prot. n. 8181/2012 dell'Ufficio, risulta soddisfatto il requisito previsto dall'art. 15 comma 4 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. inerente all'inoltro della domanda prima della scadenza dell'efficacia del provvedimento e delle motivate ragioni che hanno impedito l'inizio dei lavori dell'impianto in oggetto entro i tre anni dal rilascio del provvedimento di esonero dalla VIA, e, tenuto conto che il professionista incaricato ha attestato che non è mutato lo stato dei luoghi rispetto a quello originariamente considerato, si ritiene di prorogare per il periodo di (3) tre anni, decorrenti dalla data di scadenza dell'efficacia del provvedimento di cui l'istante ha chiesto la proroga, l'efficacia del parere espresso con Determina Dirigenziale n. 242 del 27.04.2008 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 127/2007, fermo restando il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni nello stesso provvedimento indicate.

Considerato altresì che, per analogia a quanto disposto dall'art. 15 della L. R. 11/2001 e ss.mm.ii. circa la proroga dell'efficacia del provvedimento di V.I.A., l'Ufficio ritiene di applicare la prefata disposizione anche al provvedimento che dispone sull'esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22/02/2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Viste le determinazioni n. 27 del 03.07.2012 e n. 29 del 05.07.2012 con cui il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha attribuito le funzioni vicarie di dirigente ad interim dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS al Dott. Giuseppe Pastore;

VISTA l'ordinanza cautelare del Tar di Bari n. 891/2007 e la successiva sentenza dello stesso Tar n. 1904 del 31.07.2008;

Vista l'istanza di proroga del proponente l'opera e tutta la successiva documentazione alla stessa allegata ed inoltrata all'Ufficio;

Visto il parere dell'Avvocatura Regionale n. 11/L/12476 del 25 giugno 2012.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

## DETERMINA

- di accogliere, ai sensi dell'art. 16, comma 7 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii., l'istanza di proroga del provvedimento di esclusione dall'applicazione delle procedure di VIA, per tutte le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, espresso con la Determina Dirigenziale n. 242 del 17 maggio 2007, concernente la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Celle San Vito (Fg) in loc. "Monte San Vito", proposto da Edison Energie Speciali s.p.a., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nella predetta Determinazione Dirigenziale n. 242/2007 e di prorogare l'efficacia dello stesso per il periodo di tre anni decorrenti dalla data di scadenza della sua efficacia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale;
- di notificare il presente provvedimento all'interessato, al Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture materiali per lo sviluppo, al Comune di Celle S. Vito, alla Provincia di Foggia, a cura del Servizio Ecologia.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

## Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

In ossequio a quanto disposto dall'art. 3 comma 4 della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente

provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dalla conoscenza.

Il Dirigente vicario dell'Ufficio Programmazione  
Politiche energetiche, VIA e VAS  
Dott. Giuseppe Pastore

Il Dirigente del Servizio Ecologia  
Ing. Antonello Antonicelli

---